

## “BREXIT”

Uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) –  
principali effetti in ambito IVA

Informativa n. 8/2021

Riferimenti normativi Accordo di recesso Unione Europea – Regno Unito



Come noto, a decorrere **dall'1/01/2021**, il diritto dell'Unione Europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito ivi inclusa la normativa relativa al sistema comune dell'IVA.

Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un "Paese terzo" comporta che, per **le cessioni di beni**, abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese mutando pertanto il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi. Analoghe considerazioni possono essere fatte **per le prestazioni di servizi**, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell'operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non si potranno più applicare le regole comunitarie.

### Cessioni di beni

È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d'imposta o anche "privati", come riassunte nella tabella che segue.

Cedente	Cessionario	Conseguenze
Soggetto passivo in Italia	Soggetto passivo nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);</li> <li>ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.</li> </ul>
Soggetto passivo in Italia	"Privato" nel Regno Unito	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).
Soggetto passivo nel Regno Unito	Soggetto passivo in Italia	L'operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all'art. 38 comma 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell'art. 67 comma 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.
Soggetto passivo nel Regno Unito	"Privato" in Italia	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.

La presenza delle barriere doganali tra Unione Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:

- il trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell'esercizio d'impresa;
- il trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
- il trasferimento di beni da installare e cedere.

Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all'esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.

### Prestazioni di servizi

Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall'1/01/2021, restano fermi i criteri di territorialità dell'imposta per le prestazioni di servizi "generiche", sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d'imposta (c.d. operazioni business to business - B2B) sia nel caso in cui siano rese a "privati" (c.d. operazioni business to business - B2C):

- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti non soggetti passivi d'imposta (privati) sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter comma 1 lett. b) del DPR 633/72).

Nella seguente tabella sono evidenziate le regole per le prestazioni di servizi "non generiche" - B2B

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato
Ristorazione e catering	Luogo di materiale esecuzione	Immutato
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno	Luogo di partenza del trasporto	Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1/01/2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/01/2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento della manifestazione	Immutato

Nella seguente tabella sono evidenziate le regole per le prestazioni di servizi "non generiche" - B2C

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato
Trasporti intra-UE di beni	Luogo di partenza del trasporto	Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito
Trasporti interni ed extra-UE di beni	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato
Ristorazione e catering	Luogo di materiale esecuzione	Immutato
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto	Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene	Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1/01/2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento dell'attività	Immutato
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento della manifestazione	Immutato
Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente)	Luogo di rilevanza territoriale dell'operazione intermediata	Immutato
Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali	Luogo di materiale esecuzione dell'operazione	Immutato

Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico	Luogo di stabilimento del committente	Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l'IVA nello Stato di destinazione del servizio
Cessioni di diritti d'autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili  Prestazioni pubblicitarie  Consulenza e assistenza tecnica o legale  Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative	Luogo di stabilimento del prestatore	Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un "privato" nel Regno Unito, l'operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31/12/2020 (dall'1/01/2021 è fuori campo IVA in Italia)

Si ricorda infine che essendo divenuto il Regno Unito un "Paese terzo" per le prestazioni di servizi ricevute la procedura corretta per la registrazione non sarà più l'integrazione della fattura ma l'emissione di un'autofattura.

#### Aspetti documentali e comunicativi

Di seguito vengono elencati i principali effetti che si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

- non è più necessaria l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
- per le prestazioni di servizi "generiche", la prova dello *status* di soggetto passivo IVA del committente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
- la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT;
- mutano alcune codifiche utilizzate nella presentazione del c.d. "esterometro".

#### Rapporti con l'Irlanda del Nord

Viene garantita una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

- resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
- è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice "XI", diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB").

Tale ultima precisazione risulta importante anche per coloro che intrattengono rapporti economici con gli operatori dell'Irlanda del Nord in quanto per adempiere correttamente agli adempimenti sono tenuti ad aggiornare "l'anagrafica cliente/fornitore" con l'indicazione del nuovo codice.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!  
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).